

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

demanio beni pubblici

CDXII

IL CODICE DEL CIMITERO

gennaio 2015

guida normativa e
raccolta giurisprudenziale

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-072-3

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEL CIMITERO

gennaio 2015

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di CIMITERI E DEMANIO CIMITERIALE. Tutti i testi sono presentati nel testo vigente e coordinato che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo, mediante una rigorosa annotazione redazionale. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2015 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. **È consentita la stampa e l'utilizzo del prodotto in più dispositivi ad esclusivo uso privato e personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Quanto alla riproduzione dei contenuti, è consentita a titolo di cronaca, studio, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, con finalità esclusivamente privata, personale o istituzionale del soggetto acquirente. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata e sarà perseguita nelle opportune sedi: a titolo di esempio è vietata l'utilizzazione totale o parziale dei contenuti con finalità direttamente o indirettamente commerciale, così come è vietata la cessione non autorizzata a terzi del prodotto, intero o in parte, anche mediante copia incolla del contenuto. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che il contenuto sia elaborato con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare il contenuto con la documentazione ufficiale.

Edizione: 12 gennaio 2015 | materia: demanio e beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 11 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX11 | ISBN: 978-88-6907-072-3 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a redazione@exeoedizioni.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it - www.exeoedizioni.it

NORME STATALI

Codice civile - Articoli 822, 823, 824, 831, 980 e 1264

Art. 822. Demanio pubblico.

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico

Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

Art. 824. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali

Art. 980. Cessione dell'usufrutto.

L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

La cessione dev'essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

Art. 1264. Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

(G.U. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.).

Capo I

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 1.

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 126 debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per il riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso.

Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.

8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare la unità sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.

9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2.

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

Art. 3.

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4.

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 5.

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6.

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche

prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo II

Periodo di osservazione dei cadaveri

Art. 8.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9.

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

Capo III

Depositi di osservazione e obitori

Art. 12.

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del

del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano] [9].

5-bis. [Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio] [10].

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente [11].

6. [Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4] [12].

7. [La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore] [13].

8. [Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore] [14].

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. [Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara] [15].

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere [16].

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5 [17].

14. [Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori] [18].

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

15-bis. [Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso

procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore] [19].

15-ter. [Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni] [20].

15-quater. [A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati] [21].

[3] Rubrica così modificata dall'art. 14 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[4] Articolo sostituito dall'art. 35 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 e abrogato dall'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, nelle parti incompatibili con esso. L'art. 23 bis, D.L. 112/2008 è stato abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113.

[5] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L. 15 dicembre 2004, n. 308.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L. 15 dicembre 2004, n. 308.

[8] Lettera così modificata dall'art. 14 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[9] Comma sostituito dall'art. 14 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

[10] Comma inserito dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 e abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

[11] Comma inserito dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350.

[12] Comma abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

[13] Comma modificato dall'art. 14 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168. La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2004, n. 272 ha dichiarato l'illegittimità del secondo e del terzo periodo del presente comma.

[14] Comma abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

Decreto Ministeriale 16 maggio 2006. Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali.

(G.U. 14 giugno 2006, n. 136.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, avente ad oggetto: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 130 del 2001, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità; sono stabilite le tariffe per la cremazione e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute del 1° luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, n. 189, concernente la determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali;

Rilevato che all'art. 5 del citato decreto interministeriale sono stati disciplinati i criteri per l'adeguamento dei valori tariffari;

Ritenuta la necessità, per i motivi sopra evidenziati, di adeguare i valori tariffari e procedere alla loro rivalutazione annuale, in base al tasso di inflazione programmato, tenendo conto, allo scadere del periodo triennale dell'andamento dei valori reali attraverso la comparazione tra i coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT e la previsione inflativa contenuta annualmente nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) approvato dal Governo;

Considerato che la variazione del potere di acquisto tra il mese di maggio 2002 e il dicembre 2005 è stata pari a 1,0731;

Atteso che il tasso di inflazione programmata è stato fissato nella misura del 1,7% per l'anno 2006;

Considerato, altresì, che con sentenza n. 7572/03 il TAR Lazio, sezione I-ter ha disposto l'annullamento del decreto ministeriale 1° luglio 2002 nella parte in cui all'art. 2, comma 4, dispone la sostituzione del numero 18 dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983;

Ritenuto, pertanto, necessario ripristinare l'originaria formulazione del citato numero 18 dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1. Misura massima della tariffa per la cremazione

1. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di cadavere, adeguata secondo la tabella dei coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro, predisposti dall'I.S.T.A.T. al 31 dicembre 2005, è pari ad euro 424,95.

Art. 2. Misura della tariffa per la dispersione delle ceneri

1. La tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno dei

NORME REGIONALI

ABRUZZO

Legge Regionale 7 maggio 2007, n. 9. Cimiteri per animali d'affezione.

(B.U. 11 maggio 2007, n. 27)

Art. 1 Finalità.

1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali di affezione.

Art. 2 Destinatari.

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3 Autorizzazione.

1. L'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione dell'autorità comunale secondo le procedure definite da apposito regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 Inumazione spoglie.

1. Le spoglie di animali di cui all'art. 2, possono essere inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie e con la possibilità di posa a terra di una targa lapidea di dimensioni massime di cm. 20 x 20, nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.

Art. 5 Riserva.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

Art. 6 Raccolta e trasporto spoglie.

1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'emissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la

protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE).

Art. 7 Norme di attuazione.

1. Le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni sono previste nell'apposito regolamento di cui all'art. 3.

Decreto regionale 22 settembre 2011, n. 78. Programma di interventi aree cimiteriali.

(B.U. 14 dicembre 2011, n. 74)

Il Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della regione Abruzzo

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto "Dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

Visto il decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" ed, in particolare, l'articolo 14, comma 1, che individua le risorse per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure indicate nello stesso decreto legge n. 39 del 2009;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 1 del 3 gennaio 2011, recante ad oggetto "Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";

Visto l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833 e l'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della Regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

Visto l'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, n. 3833, con cui si dispone che il Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, nella definizione delle strategie di ricostruzione e rilancio dell'area colpita

c) la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

Art. 30. requisiti minimi

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

- a) un campo di inumazione;
- b) un campo di inumazione speciale;
- c) un ossario comune;
- d) un cinerario comune.

2. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai Comuni in associazione deve essere presente una struttura obitoriale [1].

3. In ogni cimitero possono essere realizzati:

- a) loculi per la tumulazione di feretri;
- b) celle per la conservazione di cassette di resti ossei;
- c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
- d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

[1] Comma così modificato dall'art. 274 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

LAZIO

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2002, n. 1614. Disciplina delle autorizzazioni di competenza regionale ex regolamento di polizia mortuaria. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Direttive di attuazione.

(B.U. 30 gennaio 2003, n. 3, S.O. n. 5)

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTO il D.P.R. 10.9.1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria" ed in particolare gli artt. 82, 86, 105, 106 con i quali vengono attribuite al Ministro della Sanità le competenze relative al prolungamento o all'abbreviazione del turno di rotazione decennale delle salme, all'eventuale correzione della struttura fisica del terreno o al trasferimento del cimitero, alla tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero nonché all'utilizzo di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità 24.6.1993, n. 24 "Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285: Circolare esplicativa";

VISTO il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali" ed, in particolare, l'art. 114 che trasferisce alle Regioni l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi "in tema di salute umana e sanità veterinaria";

VISTO l'art. 3 del D.P.C.M. 26.5.2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità

veterinaria ai sensi del titolo IV capo I, del D.Lgs 31.3.1998, n 112" che ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria di cui alla tabella A del succitato decreto "a decorrere dal 1.1.2001";

VISTO, in particolare, la lett. c) della succitata tabella A del D.P.C.M. 26.5.2000 che ha espressamente ricompreso le "autorizzazioni previste dal regolamento di Polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n 285" nell'ambito delle funzioni e dei compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria conferiti alle Regioni;

VISTA la nota del Ministero della Salute n. 400.VIII/9L/1924 del 21.5.2002, avente ad oggetto "Chiarimenti in merito alle autorizzazioni relative al D.P.R. n. 285/90, conferite alle Regioni (D.P.C.M. 26.5.2001)", secondo la quale per le fattispecie delineate dagli art. 82 e 106 "le Regioni territorialmente interessate devono ritenersi pienamente subentrate allo Stato e, quindi, a questo Ministero" e per la fattispecie delineata dall'art. 105 "sembra indubbio l'automatico conferimento di volta in volta alle Regioni territorialmente competenti";

TENUTO CONTO delle numerose istanze pervenute ai competenti Uffici del Dipartimento "Sociale" da parte di cittadini in ordine alla necessaria autorizzazione di Tumulazione privilegiata alle quali è indispensabile dare un doveroso seguito;

RITENUTO, pertanto, di predisporre le necessarie direttive di attuazione relative alla procedura di rilascio delle succitate autorizzazioni, definendo nel contempo la documentazione ed i pareri che dovranno essere prodotti a cura degli istanti;

RITENUTO necessario, altresì, costituire una specifica "COMMISSIONE REGIONALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA D.P.R. 285/90" per le valutazioni funzionali ed il relativo parere tecnico vincolante in ordine al rilascio delle predette autorizzazioni;

RITENUTO che, per la natura particolare dei compiti, detta Commissione debba essere composta dai seguenti elementi, che forniranno il loro apporto a titolo gratuito:

- il Direttore Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute - o suo delegato - con la funzione di sovrintendere all'attività del gruppo;
- Un Architetto del Dipartimento Territorio, designato dal Direttore Regionale Territorio e Urbanistica;
- Un medico esperto in medicina legale, designato dal Direttore Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute;
- Un medico esperto in igiene pubblica, designato dal Direttore Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute;
- Il Responsabile della competente Area della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute, che è chiamato anche a svolgere funzioni di segreteria e coordinamento;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

All'Unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le Direttive di Attuazione relative al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 82, 86, 105, 106 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90 allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, con le quali vengono individuati le procedure, la documentazione ed i pareri che gli interessati debbono produrre riguardo alle succitate autorizzazioni;

impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi, tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15, sempre intonacati nella parte esterna. È permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Altezza loculo cm. 70. Dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.

e) Se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali:

1) rilievo in scala 1:50 (planimetria dell'edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l'indicazione del luogo ove verrà collocata la cassetta-ossario nonché pianta e sezione della nicchia).

Il procedimento per l'autorizzazione a speciali prescrizioni tecniche per la costruzione o ristrutturazione dei cimiteri e l'utilizzo di strutture cimiteriali esistenti.

Normativa di riferimento:

- Articolo 106 del DPR n. 285/90:

"Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Unità Sanitaria Locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento".

Le fasi del procedimento:

1. richiesta del Sindaco del Comune interessato, corredata dalla documentazione prevista, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale;
2. istruttoria degli uffici regionali;
3. parere della competente Commissione regionale;
4. determinazione del Direttore Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute;
5. comunicazione al Comune interessato ed all'Azienda Usl competente.

La documentazione:

1. richiesta del Sindaco del Comune interessato;
2. relativa delibera della Giunta Comunale;
3. parere dell'Azienda Usl competente per territorio;
4. planimetria del cimitero in scala 1:100, con evidenziati i loculi interessati dalla deroga;
5. piante e sezioni in scala 1:50 delle singole tipologie di tombe interessate dalla deroga;
6. relazione tecnica esplicativa delle soluzioni tecniche da adottarsi per l'utilizzo dei loculi;
7. relazione geologica;
8. i 4 modelli allegati alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 (pubblicata sulla G.U. n. 158 del 8 luglio 1993).

Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4. Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006. - Articolo 162

(B.U. 29 aprile 2006, n. 12, S.O. n. 5)

Art. 162 Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri.

regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia).

Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20. Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

(B.U. 2 novembre 2007, n. 44 - S.O. n. 3)

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima.
2. La Regione intende valorizzare la scelta della cremazione nel rispetto della dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione.
3. La Regione garantisce, attraverso una adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori ed agli spazi per il commiato.

Art. 2. (Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.
2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.
5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri

siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

9. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

10. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Art. 3. (Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari)

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 4. (Luoghi di dispersione delle ceneri)

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla

Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15. Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

(B.U. 11 agosto 2011, n. 32)

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di:

- a) garantire l'uniformità del trattamento del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri cremate sul territorio regionale;
- b) consentire a ciascuna persona di scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione;
- c) salvaguardare l'interesse degli utenti dei servizi funebri anche tramite una corretta informazione;
- d) improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di rispetto della persona, di efficacia e di efficienza;
- e) favorire la libera concorrenza tra operatori nella gestione dei servizi attinenti all'ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria;
- f) assicurare l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto della normativa statale in materia di prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2. (Adempimenti conseguenti al decesso)

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.

2. Fuori dai casi in cui si proceda, ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico, il medico curante o suo sostituto certifica le cause del decesso, nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità definite dalla normativa statale. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, le certificazioni sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile.

4. L'accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ovvero, in loro assenza, dai medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio sul territorio.

5. Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6 dell'articolo

VENETO

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 1998, n. 6. Legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 - Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio e disposizioni in materia di basi informative territoriali". Varianti parziali - art. 50, 4 L.R. 61 del 1985 e vincoli cimiteriali.

(B.U. Veneto 14 luglio 1998, n. 64)

È opportuno fare precedere gli atti di indirizzo da alcuni brevi cenni sulle varianti urbanistiche elencate al 4 comma dell'art. 50; sulle modalità procedurali introdotte dalla nuova legge che ha attribuito ai comuni la competenza ad approvare alcune varianti urbanistiche parziali, (non solo quelle elencate al 4° comma) utilizzando la circolare regionale per facilitare l'attività di controllo e la approvazione di tutti gli strumenti urbanistici.

1 - Entrata in vigore della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21.

La legge regionale non è stata dichiarata urgente e pertanto è entrata in vigore il 23 maggio 1998.

Essa determina:

a) l'immediata applicabilità della nuova legge urbanistica relativamente alle varianti parziali individuate al 4° comma dell'art. 50 e adottate successivamente l'entrata in vigore della legge.

Rimangono temporaneamente escluse le varianti relative alle opere pubbliche il cui progetto viene approvato ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (lettera f);

b) per le varianti descritte al 9 comma dell'art. 50, e per la lettera f) del 4° comma, l'entrata in vigore è rinviata alla definizione di alcuni atti di indirizzo, elencati alla lettera b) del 2° comma dell'art. 4;

c) per le varianti urbanistiche già adottate dal Comune va invece proseguito il procedimento previsto in precedenza (art. 42 della L.R. n. 61 del 1985).

Quest'ultime varianti vanno quindi approvate, sentiti gli Organi tecnici competenti per materia, dalla Giunta regionale ai sensi degli artt. 44, 45, 46, 47 della L.R. n. 61 del 1985.

2 - Semplificazioni di procedura introdotte dalla nuova legge.

Procedura di approvazione:

Sia per la prima serie di varianti, quelle di minima individuate, al comma 4 dell'art. 50, che per le varianti parziali proposte al 9 comma del medesimo articolo, è stata prevista una procedura abbreviata, descritta al 6 e 7 comma, per la quale il periodo di deposito presso la Segreteria del Comune e della Provincia è stato fissato in 10 giorni (anziché 30 giorni), ed il

periodo per l'invio delle osservazioni è stato pure limitato in 20 giorni (anziché 30 giorni).

Al Consiglio comunale è attribuito successivamente un termine, ordinario, di 30 giorni, per esprimersi sulle osservazioni.

Le varianti parziali della prima serie (quelle descritte al 4 comma) vengono approvate definitivamente dal Consiglio comunale, mentre le seconde (quelle elencate al 9 comma) devono acquisire prima della approvazione finale da parte del Consiglio comunale il parere del Dirigente preposto alla Direzione regionale per l'urbanistica.

Nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento il Dirigente regionale esprime un parere che condiziona l'approvazione della variante; trascorsi i 60 giorni il parere è da ritenersi implicitamente positivo.

In entrambi i casi la fase che segue l'approvazione è quella della pubblicazione sul B.U. che determina, trascorsi 15 giorni, l'entrata in vigore della variante parziale.

A tale riguardo nell'allegato "A" al presente punto si esplicitano gli elementi obbligatori che l'atto deliberativo del Consiglio comunale deve contenere per dare modo a tutti di conoscere i contenuti essenziali della variante urbanistica.

3 - Elaborazione tecnica.

- Le varianti al P.R.G. individuate al 4 comma dell'art. 50 della legge regionale saranno costituite da:

- * gli elaborati analitici necessari in relazione al tema affrontato;
- * una serie cartografica riportante lo strumento vigente e il variato;
- * la normativa vigente e quella modificata;
- * eventuali elaborati comparativi;
- * relazione illustrativa riportante le motivazioni della variante e quelle che hanno consentito il ricorso al 4 comma dell'art. 50.

Il Consiglio comunale adotterà tali elaborati dandone completa elencazione nel dispositivo della deliberazione.

Per l'approvazione vanno predisposti:

- * cartografia riportante l'individuazione delle osservazioni;
- * gli esiti cartografici o normativi delle richieste degli osservanti;
- * la nuova serie di elaborati modificati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni.

La deliberazione consiliare di approvazione della variante dovrà riportare le decisioni dell'organo sulle osservazioni e le conseguenti modifiche. La delibera deve elencare dettagliatamente gli elaborati che costituiscono la variante.

È appena il caso di sottolineare la necessità che gli elaborati della variante al P.R.G. così come definitivamente approvati dal Consiglio comunale, riportino un'apposita attestazione che li attribuisca alla deliberazione consiliare.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.3229 del 11/06/2014 - Relatore: Alessandro Pagano -
Presidente: Alessandro Pagano

Sintesi: In caso di concessione di aree cimiteriali per l'edilizia funebre a più soggetti in forma congiunta i concessionari devono indicare nella richiesta la divisione dei posti e l'individuazione di quote separate della concessione stessa.

Estratto: «4. La concessione di aree cimiteriali per l'edilizia funebre può essere fatta oltre che ad un singolo soggetto privato, anche a più soggetti in forma congiunta istaurandosi in capo a ciascuno di essi un diritto d'uso reale che coincide temporalmente con la durata della concessione. In tal caso, i concessionari dovranno indicare nella richiesta la divisione dei posti e l'individuazione di quote separate della concessione stessa. 5. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. 6. Le concessioni hanno durata massima di 99 anni, restando impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione comunale di indicare periodi di concessione più brevi in relazione alla definizione dei propri piani regolatori. I periodi di concessione sono comunque rinnovabili alla scadenza. 7. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero. 8. Con l'atto della concessione l'amministrazione Comunale può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. 9. La concessione può essere soggetta: a. a revoca per esigenze di pubblico interesse, assegnando però fino alla scadenza della concessione originaria altra area e sistemazione equivalente; b. a decadenza, per inosservanza dei termini fissati per l'esecuzione delle opere oppure per inadempienza agli obblighi del concessionario in fase di costruzione dei manufatti e di mantenimento degli stessi; c. a rinuncia da parte del concessionario con retrocessione del bene.)Deve allora concludersi, a giudizio del Tribunale, che, al di là (si ribadisce) della definizione utilizzata, la decadenza dalla concessione è in re ipsa rispetto a colui che si spoglia (a guisa quasi di rinuncia) del bene concesso, ponendo in crisi la stessa identificabilità "genetica" del rapporto concessorio: non v'è comunque alcuna difficoltà esegetica ad inserire testualmente la decadenza pronunciata nell'ambito della violazione degli oneri di manutenzione della concessione di cui all'art. 44 in quanto la manutenzione è anche, all'evidenza, da rapportare ad aspetti giuridici (art. 44 c. 9.: "La concessione può essere soggetta:.... a decadenza, ..per inadempienza agli obblighi del concessionario in fase di costruzione dei manufatti e di mantenimento degli stessi").Lo scopo di lucro e di speculazione vietato dall'art. 44 c. 5 del regolamento (e richiamato dal Comune nel provvedimento impugnato) va poi inteso in senso lato, posto che la lucrosità non è in relazione alla congruità o meno del prezzo di vendita come la difesa dei ricorrenti sostiene restringendo così arbitrariamente la portata del divieto, ma è da intendere in senso lato, ossia che le parti lucrano laddove dispongono liberamente, senza la partecipazione della amministrazione pubblica, del bene cimiteriale.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.1708 del 19/06/2012 - Relatore: Maurizio Santise -

Presidente: Adriano Leo

Sintesi: La concessione cimiteriale rientra pacificamente tra le concessioni di beni pubblici.

Estratto: «La concessione cimiteriale rientra pacificamente tra le concessioni di beni pubblici e, pertanto, va applicato al caso di specie l'art. 133, co. 1, lett. b), cod. proc. amm., secondo cui appartengono alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessioni di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Secondo il criterio interpretativo prevalente, il riparto di giurisdizione in materia è legato al tipo di attività esercitata dall'amministrazione con riferimento al rapporto in contestazione e, quindi, alla natura dell'interesse privato che entra in rapporto con la p.a. Ne deriva, pertanto, che laddove l'amministrazione esercita un'attività discrezionale la giurisdizione sarà del g.a., in quanto il privato vanterà un interesse legittimo. Nel caso contrario, la giurisdizione sarà del g.o. laddove a fronte di un'attività vincolata sussista un diritto soggettivo. Del resto, è stato recentemente chiarito che sussiste la giurisdizione del g.a. anche in tema di canoni, laddove la discrezionalità dell'amministrazione è esercitata nella determinazione del canone che il privato deve corrispondere per utilizzare il bene ottenuto in concessione (cfr., Cons. Stato, 27.6.2006, n. 4090). Restano, quindi, devolute al giudice ordinario le controversie che interessano l'accertamento di diritti soggettivi riconosciuti da norme di legge e nei confronti dei quali l'amministrazione non ha alcun potere autoritativo, limitandosi all'applicazione delle stesse. In attuazione di tali coordinate ermeneutiche, la giurisdizione, nel caso di specie, appartiene alla giurisdizione ordinaria.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.950 del 20/05/2011 - Relatore: Francesco Gaudieri -
Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: Il provvedimento di diniego di concessione di lotto cimiteriale per la costruzione di una cappella gentilizia è di competenza del dirigente e non del Sindaco.

Estratto: «.- Pregiudiziale ed assorbente si rivela la prima censura con la quale parte ricorrente lamenta l'incompetenza dell'organo sindacale in ordine all'adozione dell'atto impugnato di esclusiva competenza dei funzionari dell'ente locale. La censura coglie nel segno. A decorrere dall'entrata in vigore della (ormai abrogata) legge 8 giugno 1990 n. 142, meglio conosciuta come legge di riforma delle autonomie locali, il legislatore si è indirizzato verso una netta separazione tra le attività di programmazione e controllo (affidate agli organi elettivi) e la gestione (affidata ai burocrati). Ed infatti, con l'art. 51 della citata legge fu statuito che "spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". Detto principio venne ripreso e riaffermato da tutta la normativa successiva ed esteso a tutte le pubbliche amministrazioni (D. Lgs n. 29/93 e D. Lgs n. 80/98). Per gli enti locali il principio risulta ripreso dall'art. 6 l. 127/97, dall'art. 2 l. n. 191/98, nonché dall'art. 107 del t.u.e.l. n. 267/2000, a mente delle cui previsioni, spettano ai dirigenti tutti gli atti di gestione e segnatamente, tra l'altro, giusta indicazione emergente dalla lettera f) ; "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga

Estratto: «Nel caso di specie l'inadempimento è dimostrato, sul piano oggettivo, dalla mancata consegna dei manufatti cimiteriali ben oltre i termini previsti dalle singole concessioni-contratto. Non può invocarsi l'alea connessa alla vendita di cosa futura (art. 1472 del c.c.), caratterizzata dall'effetto traslativo differito al momento in cui il bene viene ad esistere nella sua completezza, attesa la diversità strutturale e funzionale di tale istituto rispetto alla concessione di suolo cimiteriale; al più, in termini civilistici, la concessione potrebbe essere assimilata ad un negozio misto di vendita di cosa presente (il suolo, appunto) e di appalto per la realizzazione dell'opera da parte del cedente, a proprio rischio e con la propria organizzazione.»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.729 del 14/04/2009 - Relatore: Calogero Ferlisi -
Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: La concessione da parte del comune di aree o porzioni di edificio in un cimitero pubblico configura concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale, indipendentemente dall'eventuale irrevocabilità o perpetuità del diritto al sepolcro.

Estratto: «E d'altra parte, l'art. 5 L. 1034/1971 dispone specificamente che "sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici". Motivo per il quale in giurisprudenza si è chiarito che la concessione da parte del comune di aree o porzioni di edificio in un cimitero pubblico configura concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale, indipendentemente dall'eventuale irrevocabilità o perpetuità del diritto al sepolcro. Pertanto, le controversie inerenti ad atti o provvedimenti relativi a tale concessione, che non attengano all'aspetto patrimoniale del rapporto, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, proprio ai sensi del citato art. 5 [cfr. Cass. Civ., sez. un., 27 luglio 1988 n. 4760; vedi anche Id., sez. un., 7 ottobre 1994 n. 8197, secondo cui, "in tema di concessione a privati di beni demaniali, il giudice ordinario conosce di ogni controversia tra i privati relativa ai rapporti di natura privatistica che accedono alla concessione (nella specie, il titolare del diritto di sepolcro su una tomba che altro contitolare aveva ampliato pretendeva di estendere il suo diritto alla nuova costruzione); per Cass. Civ., sez. un., 16 aprile 1997 n. 328, la domanda diretta ad accertare nei confronti di un comune il diritto dei comproprietari di una cappella gentilizia di proseguire l'uso della stessa per le tumulazioni dei defunti, introduce una controversia appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo la situazione giuridica del privato, che pretende di eseguire la tumulazione di un defunto nella cappella, la natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo].»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE --> OPERE ED INTERVENTI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2990 del 12/06/2014 - Relatore: Raffaele Potenza -
Presidente: Marzio Branca

Sintesi: Le varianti-differenziazioni edilizie dalla concessione cimiteriale, a differenza di quelle

che afferiscono ad titolo edificatorio ordinario, non vedono in uno strumento urbanistico la fonte rispetto alle quali può ponderarsi la loro legittimità, dovendosi conformarsi unicamente ai caratteri delle concessione demaniale.

Sintesi: I profili urbanistici hanno un ruolo secondario rispetto al carattere primario delle norme disciplinati la concessione demaniale, con la conseguenza che l'abuso edilizio e demaniale (nella specie attuato suddividendo i volumi del sepolcro) non può essere sanato soltanto con riferimento al primo aspetto.

Estratto: «Quest'ultimo rilievo, ad avviso del Collegio, assume carattere decisivo. Sotto il profilo generale deve ribadirsi anzitutto che la concessione demaniale, in quanto costitutiva di posizioni private insistenti su bene pubblico, riceve in effetti una normazione speciale che non ne permette l'equiparazione ad una ordinaria concessione edilizia. In particolare, l'art. 824 del codice civile è del tutto chiaro nel porre la cennata disciplina, peraltro menzionando espressamente i cimiteri. In tale quadro, le varianti-diformità edilizie dalla concessione cimiteriale, a differenza di quelle che afferiscono ad titolo edificatorio ordinario, non vedono in uno strumento urbanistico la fonte rispetto alle quali può ponderarsi la loro legittimità, dovendosi conformarsi unicamente ai caratteri delle concessione demaniale. Tale situazione è disposta proprio dalle disposizioni regolamento che vieta la cessione del diritto all'uso della sepoltura (cfr artt. 90 e 94 del d.p.r. n.285/1990), in quanto essa introduce sul demanio posizioni soggettive che, a fini privati, modificano l'uso del bene pubblico concesso in un senso non previsto dal titolo originario. In particolare, la posizione conferita al concessionario del demanio cimiteriale riceve dal regime del bene concesso il medesimo carattere di incedibilità che connota tra gli altri i beni demaniali. Pertanto, pur non comportando la natura delle opere edilizie di suddivisione compiute uno stravolgimento volumetrico dell'edificio funerario, il loro compimento presupponeva una preventiva modifica del titolo concessorio nel senso di legittimare, se normativamente possibile, l'estensione della concessione anche a soggetti ulteriori rispetto al suo originario titolare. Di tale regime da atto del resto la stessa sentenza impugnata, ove osserva: "6.- Si deve aggiungere, in relazione a quanto affermato dal Comune (anche in memoria) circa il necessario collegamento (che avrebbe giustificato i provvedimenti impugnati) fra la concessione del suolo cimiteriale e la concessione edilizia rilasciata alla ricorrente, che tale collegamento sicuramente esiste, nel senso che l'immobile realizzato con la concessione edilizia può essere utilizzato solo dal beneficiario della concessione del suolo, con la conseguenza che un uso difforme dell'immobile (o di una sua porzione) da parte del beneficiario della concessione del suolo può determinare l'adozione di provvedimenti sanzionatori (in ordine a tale concessione) da parte del Comune". Ciò che non risulta coerente con tali premesse è però la conclusione cui cionondimeno giunge il primo giudice, affermando che i profili urbanistici sono sufficienti a determinare l'illegittimità degli atti impugnati; tali aspetti conservano infatti un ruolo secondario rispetto al carattere primario delle norme disciplinati la concessione demaniale.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.3229 del 11/06/2014 - Relatore: Alessandro Pagano - Presidente: Alessandro Pagano

Sintesi: La concessione di aree cimiteriali per l'edilizia funebre può essere fatta oltre che ad

un singolo soggetto privato, anche a più soggetti in forma congiunta instaurandosi in capo a ciascuno di essi un diritto d'uso reale che coincide temporalmente con la durata della concessione.

Sintesi: Sussiste scopo di lucro e speculazione nella gestione dei beni cimiteriali laddove i privati dispongano liberamente degli stessi senza la partecipazione della amministrazione pubblica.

Estratto: «4. La concessione di aree cimiteriali per l'edilizia funebre può essere fatta oltre che ad un singolo soggetto privato, anche a più soggetti in forma congiunta istaurandosi in capo a ciascuno di essi un diritto d'uso reale che coincide temporalmente con la durata della concessione. In tal caso, i concessionari dovranno indicare nella richiesta la divisione dei posti e l'individuazione di quote separate della concessione stessa. 5. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. 6. Le concessioni hanno durata massima di 99 anni, restando impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione comunale di indicare periodi di concessione più brevi in relazione alla definizione dei propri piani regolatori. I periodi di concessione sono comunque rinnovabili alla scadenza. 7. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero. 8. Con l'atto della concessione l'amministrazione Comunale può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. 9. La concessione può essere soggetta: a. a revoca per esigenze di pubblico interesse, assegnando però fino alla scadenza della concessione originaria altra area e sistemazione equivalente; b. a decadenza, per inosservanza dei termini fissati per l'esecuzione delle opere oppure per inadempienza agli obblighi del concessionario in fase di costruzione dei manufatti e di mantenimento degli stessi; c. a rinuncia da parte del concessionario con retrocessione del bene.)Deve allora concludersi, a giudizio del Tribunale, che, al di là (si ribadisce) della definizione utilizzata, la decadenza dalla concessione è in re ipsa rispetto a colui che si spoglia (a guisa quasi di rinuncia) del bene concesso, ponendo in crisi la stessa identificabilità "genetica" del rapporto concessorio: non v'è comunque alcuna difficoltà esegetica ad inserire testualmente la decadenza pronunciata nell'ambito della violazione degli oneri di manutenzione della concessione di cui all'art. 44 in quanto la manutenzione è anche, all'evidenza, da rapportare ad aspetti giuridici (art. 44 c. 9.: "La concessione può essere soggetta:.... a decadenza, ..per inadempienza agli obblighi del concessionario in fase di costruzione dei manufatti e di mantenimento degli stessi").Lo scopo di lucro e di speculazione vietato dall'art. 44 c. 5 del regolamento (e richiamato dal Comune nel provvedimento impugnato) va poi inteso in senso lato, posto che la lucrosità non è in relazione alla congruità o meno del prezzo di vendita come la difesa dei ricorrenti sostiene restringendo così arbitrariamente la portata del divieto, ma è da intendere in senso lato, ossia che le parti lucrano laddove dispongono liberamente, senza la partecipazione della amministrazione pubblica, del bene cimiteriale.»

TAR PUGLIA, SEZIONE II LECCE n.1137 del 06/05/2014 - Relatore: Ettore Manca - Presidente: Rosaria Trizzino

Sintesi: In relazione all'apposizione di arredi funerari diversi da quelli elencati nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, al Comune va riconosciuta di volta in volta la

possibilità di limitarne o autorizzarne l'apposizione previa motivata e adeguata valutazione del giusto temperamento della libera esplicazione dei sentimenti civili e religiosi dei dolenti con la salvaguardia di minime ma necessarie esigenze di uniformità e decoro del cimitero comunale.

Estratto: «La lapide in contestazione, così come si evince dalla documentazione in atti, non presenta alcun evidente contrasto con le prescrizioni del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (art. 71) risultando di colore e dimensioni del tutto simili alle lapidi già esistenti e del tutto consona al decoro all'interno del cimitero, perseguito dall'anzidetta norma regolamentare. Apparentemente disomogenea con le altre lapidi risulta invece la statua sacra posizionata sulla lapide in contestazione: essa, invero, per le sue caratteristiche e dimensioni sembra esclusa dalla disciplina regolamentare che espressamente consente l'apposizione di un ritratto fotografico e del simbolo della religione del defunto. A tal proposito, il Collegio deve tuttavia precisare che, proprio in relazione all'apposizione di altri arredi funerari diversi da quelli elencati nella norma, al Comune va riconosciuta di volta in volta la possibilità di limitarne o autorizzarne l'apposizione previa motivata e adeguata valutazione del giusto temperamento della libera esplicazione dei sentimenti civili e religiosi dei dolenti con la salvaguardia di minime ma necessarie esigenze di uniformità e decoro del cimitero comunale.»

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.680 del 28/10/2013 - Relatore: Tito Aru - Presidente: Mario Scano

Sintesi: La richiesta di ampliamento meramente interno di una cappella familiare concessa in perpetuo non costituisce una richiesta di nuova concessione, non coinvolgendo essa nuovi profili di valutazione dell'interesse pubblico ulteriori rispetto a quelli già espressi nel titolo assentito, giacché, come detto, il diritto di utilizzare l'area per la costruzione della cappella familiare già include quello di utilizzarla per le sepolture.

Sintesi: Soltanto nel caso in cui la richiesta di ampliamento riguardi la possibilità di utilizzare un'area cimiteriale più ampia di quella originariamente concessa in perpetuo si renderebbe necessaria, da parte dell'amministrazione comunale, l'adozione di un nuovo provvedimento concessorio che, inevitabilmente, assumerebbe valore assorbente rispetto al precedente e, come tale, resterebbe integralmente assoggettato alla sopravvenuta disciplina sulla necessaria temporaneità delle nuove concessioni.

Estratto: «Premesso quanto sopra può, quindi, passarsi all'esame del primo motivo, dove si contesta la legittimità della delibera consiliare laddove prevede – secondo quanto precisato nella delibera n. 274 del 19 maggio 2005 recante chiarimenti sull'art. 18 della delibera c.c. n. 9/2005 – la seguente prescrizione: "...la durata delle concessioni relative alle singole tumulazioni all'interno delle cappelle gentilizie di B., S. M. e P. è fissata in 50 anni rinnovabili solo nel caso in cui a seguito della richiesta di ampliamento e di realizzazione di nuovi loculi all'interno delle medesime debbano essere rilasciate nuove concessioni che, ai sensi del DPR 803/75, non possono essere rilasciate in perpetuità. Solo in questo caso, al fine di favorire e di omogeneizzare i tempi di rotazione delle salme all'interno della cappella, i loculi preesistenti nella medesima cappella, ancorché concessi in perpetuità, assumeranno

anch'essi durata cinquantennale, rinnovabile, con decorrenza dalla data della stipula delle nuove concessioni. Alla scadenza dei 50 anni, le concessioni potranno essere rinnovate, le salme mineralizzate potranno essere collocate in picchiata all'interno della stessa cappella e solo qualora vi sia disinteresse da parte dei familiari le salme potranno essere estumulate ed avviate all'ossario comunale". Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la disposizione contestata introdurrebbe unilateralmente ed illegittimamente, su concessioni sottratte alla disciplina giuridica richiamata, nuove e non consentite ipotesi di trasformazione della concessione stessa da perpetua in temporanea, con conseguente pregiudizio dei diritti quesiti dei concessionari e dei loro eredi. L'argomento è fondato. Sebbene ridotta nei suoi effetti lesivi dall'interpretazione autentica operata con la delibera n. 274/2005, la disposizione impugnata mantiene indubbi profili di illegittimità nella parte in cui prevede che la richiesta di ampliamento della capienza interna della cappella gentilizia per la realizzazione di nuovi loculi richieda il rilascio di nuove concessioni (che, ai sensi del DPR 803/75, non potrebbero essere rilasciate in perpetuità) e comporti, ove assentita, che i loculi preesistenti nella medesima cappella, ancorché concessi in perpetuità, assumano anch'essi durata cinquantennale. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, infatti, appare corretto ritenere che l'utilizzo ai fini delle sepolture delle cappelle oggetto di concessione perpetua sia già compreso nel provvedimento assentito, e che la richiesta di mero ampliamento interno del numero dei loculi, laddove non comporti modifiche nell'estensione dell'area cimiteriale concessa, non costituisca una nuova concessione soggetta ai limiti temporali previsti dalla normativa oggi in vigore, e tanto meno che sia idonea ad estenderli all'originario titolo rilasciato in perpetuo. La richiesta di ampliamento meramente interno di una cappella familiare concessa in perpetuo, infatti, non costituisce una richiesta di nuova concessione, non coinvolgendo essa nuovi profili di valutazione dell'interesse pubblico ulteriori rispetto a quelli già espressi nel titolo assentito, giacché, come detto, il diritto di utilizzare l'area per la costruzione della cappella familiare già includeva quello di utilizzarla per le sepolture. Soltanto per il caso in cui la richiesta di ampliamento concernesse la possibilità di utilizzare un'area cimiteriale più ampia di quella originariamente concessa, infatti, si renderebbe necessaria, da parte dell'amministrazione comunale, l'adozione di un nuovo provvedimento concessorio che, inevitabilmente, assumerebbe valore assorbente rispetto al precedente e, come tale, resterebbe integralmente assoggettato alla sopravvenuta disciplina sulla necessaria temporaneità delle nuove concessioni. Ma nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, l'interpretazione dell'art. 18 cit. offerta dall'amministrazione comunale, nel senso di considerare che anche il mero ampliamento interno della cappella comporti l'adozione di un nuovo titolo concessorio necessariamente temporaneo, con estensione della temporaneità anche alla preesistente concessione perpetua, appare contraria ai generali principi in materia di concessioni cimiteriali. Resta ferma, ovviamente, la necessità che tale attività di ampliamento si svolga nel rispetto della vigente disciplina urbanistica (cfr art. 91 reg. com.) e previa pagamento delle somme integrative di quanto originariamente corrisposto al Comune in relazione al numero di loculi concesso, ma sicuramente non potrà in tali casi incidere sul regime giuridico delle concessioni già assentite in perpetuo. In conclusione, quindi, la censura merita accoglimento e l'art. 18, ultimo comma del Regolamento di Polizia Mortuaria della città di C., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Cagliari n. 9 del 15 febbraio 2005 e autenticamente interpretato con la delibera n. 274/2005, va dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che per il caso di mero ampliamento interno di una cappella familiare concessa in perpetuo il titolo rilasciato dal comune per i nuovi loculi costituisca nuova concessione temporanea che estende la sua

in monopolio legale), della L. 10 ottobre 1990, n. 287, commi 2 e 2-bis.6.5. Segnatamente, secondo la citata norma statale, «le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati (comma 2) «qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate» (comma 2-bis).6.6. Il Collegio rileva, inoltre, che la norma regionale in questione, avente chiaramente ad oggetto una competenza concorrente in materia di tutela della salute nonché residuale in materia di servizi pubblici locali, risulta in linea con gli interventi regionali pro-concorrenziali espressamente giudicati ammissibili dalla Corte costituzionale.6.7. La promozione della concorrenza ha infatti una portata generale o "trasversale", potendo quindi «accadere che una misura che faccia parte di una regolamentazione stabilita dalle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza legislativa, concorrente o residuale, a sua volta abbia marginalmente una valenza pro-competitiva. Ciò deve ritenersi ammissibile, al fine di non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza» (così, Corte cost. n. 430 del 2007). Diversamente opinando, la natura "potenzialmente omnicomprensiva" della tutela della concorrenza svuoterebbe di contenuto le nuove competenze regionali.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO CIMITERIALE --> SERVIZI CIMITERIALI --> SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.2716 del 27/05/2014 - Relatore: Doris Durante - Presidente: Vito Poli

Sintesi: Il servizio di illuminazione votiva rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica e a domanda individuale, intendendosi per tali quelli che corrispondono ad attività gestite in via generale direttamente dall'ente locale (talvolta per obbligo istituzionale, tal'altra perché rientranti negli scopi che l'ente di volta in volta fa propri), che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale e che non siano a carattere industriale.

Sintesi: Il servizio di illuminazione votiva, essendo strettamente collegato ai servizi cimiteriali, è stato da sempre attratto nella relativa disciplina (i cimiteri, infatti, ove appartenenti ai comuni, costituiscono demanio pubblico ai sensi dell'art. 824 comma 2 cod. civ. e la relativa costruzione, manutenzione e i servizi correlati individuano spese fisse obbligatorie dei comuni già ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera c) n. 14) del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, e poi dell'art. 91 comma 1 lettera c) n. 14 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383). Trattasi, dunque, di un particolare servizio pubblico per il quale non è mai stata posta in discussione la facoltà del Comune della gestione diretta, restando, tuttavia, inderogabile lo strumento della gara pubblica, nell'ipotesi di esternalizzazione del servizio mediante affidamento a terzi (la esternalizzazione normalmente avviene a mezzo concessione, attesa la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti).

Estratto: «7.- Il servizio di illuminazione votiva rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica e a domanda individuale (cfr. tra tutte, Consiglio di Stato, sez. V, n. 5409 del 2012; sez. V, 11 agosto 2010, n. 5620; 29 marzo 2010, n. 790; 15 aprile 2004, n. 2155; 15 aprile 2004, n. 2155). Tali sono i servizi pubblici locali che corrispondono ad attività gestite in via generale direttamente dall'ente locale (talvolta per obbligo istituzionale, tal'altra perché rientranti negli scopi che l'ente di volta in volta fa propri), che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale e che non siano a carattere industriale. Il servizio offerto agli utenti è soggetto al regime delle tariffe e dei prezzi ai fini dell'assicurazione di predeterminati tassi di copertura del relativo costo di gestione, determinati, ove il servizio è svolto dal Comune, con deliberazioni annuali anteriori all'approvazione del bilancio ed a questo allegata ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera c) d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Questo tipo di servizi era disciplinato dal d.m. 31 dicembre 1983 che, fino all'entrata in vigore dell'art. 34, comma 26 del d.l. n. 179 del 2012 convertito in l. n. 221 del 2012 – comprendeva anche il servizio di illuminazione votiva. Invero, tale servizio, essendo strettamente collegato ai servizi cimiteriali, è stato da sempre attratto nella relativa disciplina (i cimiteri, infatti, ove appartenenti ai comuni, costituiscono demanio pubblico ai sensi dell'art. 824 comma 2 cod. civ. e la relativa costruzione, manutenzione e i servizi correlati individuano spese fisse obbligatorie dei comuni già ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera c) n. 14) del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, e poi dell'art. 91 comma 1 lettera c) n. 14 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383). Trattasi, dunque, di un particolare servizio pubblico per il quale non è mai stata posta in discussione la facoltà del Comune della gestione diretta, restando, tuttavia, inderogabile lo strumento della gara pubblica, nell'ipotesi di esternalizzazione del servizio mediante affidamento a terzi (la esternalizzazione normalmente avviene a mezzo concessione, attesa la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE III MILANO n.1675 del 15/06/2012 - Relatore: Silvana Bini -
Presidente: Domenico Giordano

Sintesi: Dall'art. 117 D. Lgs. 267/2000 non può farsi discendere un diritto soggettivo della società concessionaria del servizio di illuminazione votiva ad ottenere la revisione annuale delle tariffe applicate agli utenti del servizio, specie quando la convenzione disciplini espressamente tale aspetto.

Estratto: «Contesta la società concessionaria del servizio di illuminazione cimiteriale il mancato adeguamento da parte del Comune della tariffa che il concessionario del servizio può richiedere al singolo utente. Non vi è alcuna contestazione invece rispetto al canone di concessione che la società Saie versa annualmente al Comune. Va premesso che la convenzione prevede al punto b) un sistema di revisione del corrispettivo che la concessionaria può richiedere agli utenti, statuendo testualmente che il concessionario "potrà aumentare o diminuire il prezzo dell'abbonamento a seconda delle variazioni che potrà subire il mercato", con l'obbligo di dare avviso scritto almeno un mese prima della scadenza della rata. L'Amministrazione con la nota impugnata, ha respinto la richiesta di revisione della tariffa, precisando che "l'incidenza dei maggiori costi va applicata di anno in anno, sulla rata annuale del canone con riferimento ai maggiori costi (per energia, mano d'opera, etc.) maturati nell'anno precedente". La concessionaria pretende invece che

mentre la lett. d) della stessa norma contiene una norma di chiusura allorché fa riferimento ad “ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree”.Orbene, sia che si faccia applicazione della lett. a) della norma, che tutela l’interesse ambientale, in cui va ricompreso “latu sensu” anche l’interesse igienico-sanitario tutelato specificamente dall’art. 338 del R.D.27.7.1934, n. 1265, oltre che l’esigenza di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura, sia che si faccia riferimento alla lett. d) della medesima norma, il Comune legittimamente si è espresso in senso negativo relativamente alla sanatoria di un’opera non suscettibile di essere sanata in quanto in contrasto con il vincolo di inedificabilità assoluta stabilito dal citato art. 338 che, con valenza anche urbanistico-edilizia, inibisce la costruzione di edifici a distanza inferiore a mt. 200,00 dal cimitero (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 8.4.2003, n. 504; TAR Sicilia, Catania, sez.I, 1.4.2003, n.564; 19.5.2003, n.791).L’immobile del ricorrente, edificato prima del 1993 entro la fascia di rispetto cimiteriale, non è dunque sanabile atteso che il vincolo di inedificabilità posto dall’art. 338 del R.D. citato, e cioè da una legge statale, che prevale anche su previsioni difformi degli strumenti urbanistici, è assoluto, essendo vietata qualsiasi tipologia di nuova edificazione.»

Sintesi: La possibilità di riduzione a 100 o a 50 metri della fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri, è possibile solo per esigenze di ampliamento dei cimiteri, in base a quanto previsto dall’art. 57 del DPR. n. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria); tale specifica e tassativa possibilità di deroga non è estensibile ad altre ipotesi, per cui deve ritenersi, che per tutte le restanti edificazioni, la misura dello spazio di rispetto è stabilita in termini inderogabili in metri 200 dal perimetro dei cimiteri.

Estratto: «La possibilità di riduzione a 100 o a 50 metri della fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri è possibile solo per esigenze di ampliamento dei cimiteri, in base a quanto previsto dall’art. 57 del DPR. n. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria), che contiene una specifica e tassativa possibilità di deroga non estensibile ad altre ipotesi, per cui deve ritenersi che per tutte le restanti edificazioni la misura dello spazio di rispetto è stabilita in termini inderogabili in metri 200 dal perimetro dei cimiteri.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> CIMITERIALE --> ESTENSIONE

TAR PIEMONTE, SEZIONE I n.1611 del 24/10/2014 - Relatore: Giovanni Pescatore - Presidente: Silvana Bini

Sintesi: E' legittima la individuazione di una fascia di rispetto cimiteriale non uniforme che tenga conto di quali aree sono già edificate e quali sono invece ancora inedificate.

Estratto: «10. Quanto al primo motivo, va innanzitutto osservato che la delibera di approvazione delle controdeduzioni fornisce adeguata replica alle osservazioni presentate avverso il progetto preliminare di variante strutturale, in quanto, da un lato - in risposta all’osservazione n. 2, ai punti 5 e 6 - chiarisce che l’aspettativa della R. di espandere la propria area produttiva entra in contrasto con lo sviluppo urbano programmato dal Comune, in quanto determinerebbe “l’eliminazione della possibilità di ampliamento cimiteriale già da tempo avviata”; dall’altro, attribuisce all’opera di ampliamento cimiteriale una rilevanza di

“indiscutibile esigenza collettiva e di grande interesse pubblico evidenziata dalle molte richieste giacenti ed attualmente inevase”. Di seguito la delibera dà atto dell’attivazione di iniziative “volte a favorire la permanenza e lo sviluppo controllato e governato delle attività produttive nel paese”, con ciò evidenziando l’avvertita esigenza di bilanciato temperamento degli interessi imprenditoriali privati con i fabbisogni primari della comunità locale. Dunque, le repliche in esame forniscono risposta ai rilievi sollevati dalla Regione - e dalla parte ricorrente – in quanto danno conto delle essenziali esigenze di pubblico interesse che hanno giustificato la prescelta configurazione del vincolo cimiteriale e chiariscono le ragioni di necessità che hanno fatto prevalere l’opera pubblica sui contrapposti interessi privati. Al riguardo occorre poi considerare che lo stabilimento della F., a differenza dell’ampliamento di quello della ricorrente, era già stato edificato all’epoca della delimitazione contestata: si spiega, pertanto, la ragione della individuazione di una fascia di rispetto non uniforme in coincidenza delle due aree. Non pare sussistere, pertanto, violazione alcuna dell’art. 27 L.R. 56/1977, in quanto detta disposizione, al comma 6-bis, prevede che “il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti”.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3410 del 04/07/2014 - Relatore: Gabriella De Michele - Presidente: Luciano Barra Caracciolo

Sintesi: E’ di competenza del Consiglio Comunale la potestà di intervenire per ridurre l’ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale ove consentito da ragioni di interesse pubblico.

Estratto: «Nel merito, va osservato che la questione prospettata investe una fattispecie di sanatoria, richiesta ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): sanatoria, il cui rilascio presuppone la conformità dell’intervento non autorizzato “alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda” (cosiddetta “doppia conformità”). Nella situazione in esame la regolarizzazione è stata negata, con riferimento alla parziale incidenza del manufatto nella fascia di rispetto cimiteriale, nella quale sussiste vincolo di inedificabilità assoluta. A tale riguardo l’appellante prospetta sotto diversi profili la violazione della normativa di riferimento (art. 338 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 –Testo Unico delle leggi sanitarie – come modificato dall’art. 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e poi sostituito dall’art. 28, comma 1, lettera a, della legge 1 agosto 2002, n. 166), con prioritario riguardo alla prevista possibilità di riduzione dell’area inedificabile, che restringerebbe a soli 50 metri il vincolo inderogabile e consentirebbe fino al limite di 200 metri limitati interventi edilizi, fra cui locali tecnici e serre. Detta argomentazione difensiva non può essere condivisa. In base al citato art. 338, comma 4, r.d. n. 1265/1934, infatti, “Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti

accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari".La norma sopra riportata ha carattere derogatorio, in via eccezionale, rispetto alla regola – enunciata al primo comma del medesimo articolo – secondo cui "I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici...". Per pacifica giurisprudenza, il vincolo cimiteriale determina quindi una tipica situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque per considerazioni di interesse pubblico. Quanto sopra, in presenza delle condizioni specificate nel ricordato comma 4 dell'art. 338, non anche per agevolare singoli proprietari, che abbiano effettuato abusivamente, o intendano effettuare, interventi edilizi su un'area, resa a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la peculiare sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura, senza esclusione di ulteriori esigenze di mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr. Cass. civ. sez. I, 23.6.2004, n. 11669; Cons. St., sez. II, 7.3.1990, parere n. 1109; Cons. St., sez. IV, 11.10.2006, n. 6064; Cons. St., sez. V, 2.4.1991, n. 379, 29.3.2006, n. 1593, 3.5.2007, n. 1934 e 14.9.2010, n. 6671).L'unico procedimento, attivabile dai singoli proprietari all'interno della fascia di rispetto, pertanto, è quello finalizzato agli interventi di cui all'art. 338, comma 7, dello stesso r.d. n. 1265/1934 (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti), restando attivabile solo d'ufficio – per i motivi anzidetti – la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione.Fermo restando, quindi, che solo il Consiglio Comunale – non su istanza di singoli cittadini, ma per ragioni di interesse pubblico – può intervenire per ridurre l'ampiezza di detta fascia, per le decisioni da assumere su eventuali istanze di autorizzazione edilizia, anche in sanatoria, vale il riparto generale di competenze, che assegna ai dirigenti gli ordinari atti di gestione (come peraltro ribadito, in materia di sanatoria, dal terzo comma del citato art. 36 d.P.R. n. 380/2001).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.1317 del 17/03/2014 - Relatore: Gabriella De Michele -
Presidente: Giuseppe Severini

Sintesi: Non sussiste l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza del privato relativa alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.

Estratto: «Quanto al secondo ordine di censure, riferito alla richiesta declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di un privato, avente ad oggetto la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, il Collegio deve porsi d'ufficio la questione di ammissibilità del gravame, in rapporto al principio del ne bis in idem, mutuato dai canoni comuni di cui agli articoli 2909 Cod. civ. e 324 Cod.proc.civ., che escludono una nuova pronuncia del giudice in materia coperta da giudicato fra le medesime parti (cfr., per l'applicabilità del principio nel processo amministrativo, Cons. Stato, IV, 28 ottobre 2013, n. 5197; VI, 3 luglio 2013, n. 3553). Risulta infatti che, con sentenza del medesimo Tribunale amministrativo 13 dicembre 2012, n. 3020, la legittimità delle ordinanze di rimessa in pristino nn. 110 e 77 del 2011 fosse stata ravvisata anche in rapporto all'insussistenza dell'obbligo di provvedere dell'Amministrazione in merito all'istanza di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, proposta dall'interessato.